



DECRETO N° 25/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23,
vista la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2020 (protocollo P 5102/2020),
sentiti i componenti dell'Ufficio, l'Avvocatura e il personale amministrativo,

rilevata l'opportunità di anticipare alcune disposizioni organizzative rispetto a quelle definitive che riguarderanno il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020,
a integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi tra cui il decreto di questa Presidenza n. 23 del 30 marzo 2020,

dispone

1. sino all'11 maggio 2020 sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale Ordinario di Varese e gli Uffici del Giudice di Pace di Varese e Luino e sono rinviate di ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 con eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dei procedimenti penali i cui termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020,

i rinvii dovranno essere congrui, ove possibile con il carico dei singoli ruoli, in modo da consentire la trattazione del procedimento in tempi ragionevoli,

2. sono inoltre sospesi, salvo dette eccezioni, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e tutti i termini procedurali,

3. i rinvii saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici con congruo anticipo e - nelle ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) ultima parte e lett. c) D.L. 18/20 - in modo da consentire all'imputato e al difensore di rispettare il termine di tre giorni di cui al punto 4), i responsabili delle Cancellerie provvederanno a dare le indicazioni alle stesse affinché la nuova data di udienza, in seguito al rinvio, sia comunicata con le modalità previste dall'art. 83 comma 13, 14, 15,

4. nelle ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) ultima parte e lett. c) D.L. 18/20 nel provvedimento di rinvio deve essere dato avviso all'imputato e al difensore che nel termine di tre giorni prima della udienza possono formulare espressa richiesta che si proceda, la richiesta dovrà pervenire via PEC alla Cancelleria del dibattimento o, per gli affari di competenza del Gip – Gup, alla cancelleria di quest'ultimo,

5. la trattazione dei processi con detenuti o in custodia cautelare avviene da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20, ove non possibile i processi verranno celebrati in aula a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. adottando tutte le misure di protezione e igienico sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria (distanza di sicurezza tra le persone, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, arieggiamento dell'aula di udienza ecc.),
6. in caso di procedure ex artt. 324 o 322 bis c.p.p. il ricorrente dovrà esplicitare contestualmente al deposito del ricorso la richiesta di trattazione del procedimento durante il periodo di sospensione,
7. le udienze di convalida degli arresti e dei fermi e di rito direttissimo sono svolte in conferenza telematica (Teams o Skype professional),
8. i giudici del settore civile – ad eccezione dei giudici di pace che non hanno il processo civile telematico - procederanno alla trattazione degli affari di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/20 facendo ricorso al meccanismo di cui all'art. 83 comma 7 lett. f) e h) del D.L. n. 18/20,
9. nelle ipotesi eccezionali in cui il giudice non ritenga possibile procedere con le forme anzidette, l'udienza di trattazione dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria (distanza di sicurezza tra le persone, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, arieggiamento dell'aula di udienza, presenza minima essenziale dei difensori),
10. il presidente della seconda sezione civile è delegato, con riguardo alle cause e ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, a formulare la dichiarazione di urgenza con provvedimento in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile, per le cause già iniziate resta ferma la competenza del giudice istruttore o del presidente del collegio,
11. nella ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. c) D.L. n. 18/20 competente alla dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte, è il giudice monocratico o il presidente del collegio,
12. i magistrati ordinari e onorari svolgeranno l'attività lavorativa da remoto (redazione provvedimenti, studio fascicoli, adozione di provvedimenti privi di necessità di contraddittorio processuale) e limiteranno la loro presenza in Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indifferibili e per gli adempimenti legati ai turni di presenza e di urgenza per lo svolgimento delle attività non sospese e dovranno comunque garantire la continuativa reperibilità anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendessero necessarie,
13. il Direttore del Tribunale, dottoressa Paola Martinelli, e il Funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace, dottoressa Anna Polimeno, verificheranno l'assetto organizzativo delle cancellerie e segreterie, che già è stato articolato con presidi e con riduzione del personale presente, per verificarne la rispondenza alle indicazioni del D.L. n. 18/20 e alla Direttiva generale DOG del 16/3/20 apportando le eventuali modifiche,
14. ogni magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da Covid – 19, ha l'obbligo di segnalare alla Presidenza e al Direttore l'insorgenza della patologia per permettere l'attivazione del procedimento previsto (medico competente, ATS),

15. tutti i magistrati e il personale amministrativo e qualunque addetto all'attività di ufficio sono obbligati al rispetto delle regole di distanziamento ed a munirsi dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine) già disponibili, sono inoltre obbligati al momento dell'accesso all'ufficio e sino alla fornitura dei termoscanner ad autocertificare la temperatura corporea e a non accedere qualora la stessa sia superiore ai 37,5 gradi centigradi,

16. all'ingresso del Tribunale dovrà essere affisso avviso con cui si invitano coloro che devono accedere a munirsi di mascherina e, qualora non ne siano in possesso, di riparare il viso con le altre modalità previste dalla ordinanza del Presidente Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020

si riserva di adottare il provvedimento organizzativo generale per il periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020.

Il presente provvedimento va pubblicato sul sito internet del Tribunale, una copia va affissa nelle Cancellerie.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale, agli Uffici del Giudice di Pace, a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza, alla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Varese 14 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Cesare Tacconi

